

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA

La **FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA** (DA ORA FLC CGIL), nella persona del Segretario Generale, Domenico Pantaleo, nato a Milano il 03.05.1954, con sede per l'ufficio in Roma, con l'assistenza degli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo presso il cui studio in Roma, Viale Angelico, 45 elegge domicilio

premesse

- che, la FLC Cgil sopra indicata ha come specifica finalità quella di tutelare gli interessi economici e professionali del personale che presta servizio dalle scuole dell'infanzia statali, e non statali, all'università;
- che, la scrivente Organizzazione Sindacale, tutela quindi, il personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche statali;
- che la materia delle utilizzazioni del personale (al pari della mobilità) è ormai da circa 15 anni oggetto di contrattazione collettiva integrativa annuale, sia al livello nazionale che regionale, per effetto del D.Lvo n. 29/93 così' come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 165/01 oltre che per disposizione e delega specifica del CCNL di comparto, art. 4, comma 2, lett. A) e comma 3 lett. d), e art. 10;
- che con riferimento alle utilizzazioni del personale nella scuola statale, per l'anno scolastico 2011-2012, la trattativa tra sindacati e Miur, avviata nel mese di marzo, si è conclusa con la sottoscrizione, anche da parte di codesta Amministrazione di una pre-intesa in data 12 maggio 2011;
- che a seguito di tale sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 bis del D.lgs 165/01 si dava immediatamente avvio alle procedure di richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva per l'accertamento congiunto - effettuato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP - della compatibilità economico finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale;
- che in data 15/07/2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato a codesto Ministero le proprie osservazioni in merito alla pre-intesa sottoscritta il 12 maggio 2011, al fine di pervenire alla sottoscrizione definitiva del CCNI;
- che nella nota de qua si è dato conto del fatto che il MEF/IGOP non aveva formulato alcun rilievo in ordine economico-finanziario;
- che al contrario, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, erano state sollevate eccezioni sul contenuto degli artt. 4, 11-bis, 15 e 21 della pre-intesa del 12 maggio 2011;
- che, pertanto, l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva era condizionata all'eliminazione dei suddetti articoli;
- che le organizzazioni sindacali, convocate dalla Direzione del Personale di codesto Ministero per il 19 luglio, non hanno ritenuto di poter condividere nel merito i rilievi mossi dalla Funzione Pubblica, né di poter accettare la loro eliminazione come condizione per la firma definitiva;
- che, conseguentemente, non si è proceduto alla sottoscrizione definitiva del CCNI;

- che codesta Amministrazione, vista l'urgenza di dare avvio alle operazioni per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale, si è avvalsa a quel punto di quanto prevede l'art. 40 comma 3-ter del D.Lgs n. 165/01 ed ha emanato l'OM n. 64 del 21.07.2011;
- che nel testo dell'OM, in attesa di proseguire il confronto con i sindacati sui punti controversi, sono stati ripresi tutti gli articoli della pre-intesa, con l'esclusione di quelli su cui il Ministero della F.P. aveva formulato rilievi;
- che , tuttavia, senza alcun confronto con le OO.SS, ma su autonoma iniziativa di codesto Ministero, veniva però modificato anche l'art. 3 della pre-intesa, articolo riguardante la contrattazione integrativa di ambito regionale sui "*criteri per la determinazione delle disponibilità*" e su cui il Ministero della Funzione Pubblica non aveva eccepito alcun rilievo;
- che nella modifica effettuata da codesta Amministrazione non si prevede la contrattazione al livello regionale, bensì una mera informativa ai sindacati da parte dei Direttori Regionali;
- che di fatto per effetto di questa modifica prevista nell'OM, si cancella la contrattazione collettiva integrativa regionale sul punto specifico;
- che la FLC Cgil in data 22.07.2011 ha richiesto a codesto Ministero la modifica dell'art. 3 dell'OM;
- che codesta Amministrazione ha negato la suddetta modifica erroneamente ritenendo che a causa della mancata sottoscrizione definitiva del CCNI sulle utilizzazioni, verrebbe meno anche la contrattazione regionale;
- che la legittimazione alla contrattazione al livello regionale in tema di utilizzazioni, invero, non discende da una norma contrattuale di natura integrativa e, quindi, dal CCNI sulle utilizzazioni (come erroneamente ritiene l'Amministrazione), bensì dal CCNL/07: art. 4 c. 2 lett. A);
- che con il CCNI ci si è limitati semplicemente a definire con maggiore puntualità i "*dettagli ed i contorni*" entro cui definire, a livello regionale, il merito entro cui esercitare il diritto alla contrattazione;
- che, successivamente all'emanazione dell'O.M, in data 3 agosto 2011, la Direzione del Personale di codesto Ministero, ha convocato i sindacati per informarli che avrebbe dato attuazione anche all'ex art. 11-bis della pre-intesa sulle utilizzazioni per la copertura dei "*posti di Dsga vacanti per tutto l'anno scolastico 2011/2012*";
- che nel corso di detto incontro, tutte le OO.SS., tra cui la FLC si sono dichiarate favorevoli a che l'Amministrazione procedesse con atto proprio a dare attuazione a quanto previsto all'art. 11-bis della pre-intesa di maggio sulle utilizzazioni, visto che lo stesso articolo era stato espunto dall'OM in quanto oggetto di rilievi da parte di Funzione Pubblica, ma hanno contestato la bozza di circolare nella parte in cui si prevede che il Direttore Regionale definisce "*i criteri per la costituzione di appositi elenchi provinciali del personale aspirante ai citati incarichi sulla base di criteri, modalità e termini*

che avranno costituito oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali”;

- che tutte le OO.SS hanno denunciato l'illegittimità della nota nel punto in cui dispone l'eliminazione della contrattazione integrativa regionale, conferendo all'amministrazione la facoltà di definire tali criteri unilateralmente;
- che nonostante tale richiesta pressante, il Direttore del Personale due giorni dopo l'incontro ha firmato la circolare prot. n. 6568 del 5 agosto 2011 contenente il passaggio contestato;
- che vale la pena di rilevare come, in base all'art. 53 D.Lgs n. 165/01 l'Amministrazione possa conferire incarichi di funzioni superiori non superiori a sei mesi, ma solo a personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore;
- che tale fattispecie non rientra nel caso in oggetto, dal momento che gli assistenti amministrativi appartengono all'area B mentre l'incarico da ricoprire rientra nell'area D;
- che a questo proposito è bene ricordare come l'art. 11 bis fosse stato concordato proprio per consentire all'Amministrazione di coprire i numerosi posti liberi di Dsga, tenuto conto che su detti posti non è possibile conferire neanche le reggenze d'ufficio (art. 19 D.Lgs 65/2001);
- che, poiché nessuna norma di legge o di natura amministrativa consente all'Amministrazione di conferire “*unilateralmente*” incarichi al personale amministrativo su posti liberi di Dsga è necessario ricorrere, come è stato fatto finora, alla contrattazione;
- che quanto sopra costituisce comportamento antisindacale;
- che, infatti, l'aver di fatto modificato con una Ordinanza Ministeriale il CCNL/07 rispetto alle competenze della contrattazione di secondo livello costituisce comportamento lesivo delle prerogative sindacali e si pone in contrasto con le norme di cui al D.Lgs n. 165/01, artt. 2 e 40, relativamente alle materie delegate alla contrattazione ed alle competenze dei vari ambiti territoriali;
- che ancora più grave, ed immotivato, risulta il comportamento tenuto da codesta Amministrazione stante la pre-intesa già sottoscritta nella quale compariva la norma di cui all'art. 3 ed alcun rilievo opposto in merito da parte del Ministero della Funzione Pubblica;
- che analogamente lesiva delle prerogative sindacali si configura la circolare prot. n. 6568 del 5 agosto 2011, per avere escluso dalla contrattazione integrativa regionale la definizione “*dei criteri di utilizzazione del personale*” in incarichi di funzione superiore, così come prevede l'art. 4 comma 3 lett. d) del CCNL/07, ed affidato la materia a decisioni unilaterali dei Direttori Scolastici Regionali;
- che in data 22.08.u.s. la scrivente O.S. ha inviato una lettera di contestazione a codesto Ministero, con la richiesta di ritirare e/o modificare i due provvedimenti in questione, chiaramente lesivi di diritti e prerogative sindacali, al fine di ripristinare corrette e tempestive relazioni sindacali in ambito regionale;
- che a tale lettera non è pervenuto alcun riscontro;

- che il comportamento antisindacale adottato da codesto Ministero è stato reiterato quando in data 01.09.u.s. è stata adottata la nota Prot. n. AOODGPER6900 a firma del Dirigente Generale del personale scolastico – Ufficio IV e Uff. V con la quale sono state dettate istruzioni ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali relativamente all'assegnazione del personale scolastico ai plessi prevedendo in tale materia una competenza esclusiva del Dirigente Scolastico;
- che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 6 del CCNL di comparto detta materia è oggetto di contrattazione integrativa d'istituto;
- che evidente è la condotta antisindacale tenuta da codesta Amministrazione, nonché la reiterazione della stessa;
- che il comportamento antisindacale in questione è perseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70).

- *** ** ***

- Sulla base di quanto sopra premesso, la FLC Cgil

DIFFIDA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, nella persona del Ministro pro-tempore in carica con sede per l'ufficio in Roma Viale Trastevere, 76/A

AD INTERROMPERE

immediatamente la condotta antisindacale posta in essere e per l'effetto convocare immediatamente la O.S scrivente unitamente alle altre firmatarie del CCNL di comparto al fine di concordare opportune istruzioni da diramare alle Direzioni Regionali su quanto sopra esposto,

CON AVVISO


che perdurando il comportamento antisindacale sopra denunciato si provvederà:

- alla proposizione del ricorso ex art. 28 L. 300/70;
- a tutelare tutti i lavoratori del comparto eventualmente lesi avviando loro specifica azione giudiziale avanti al giudice del lavoro.

Con salvezza di ogni ulteriore azione.

Roma, 02 settembre 2011

Domenico Pantaleo
Segretario Generale
FLC Cgil



A richiesta come in atti, io sott. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, presso la sede in **ROMA VIALE TRASTEVERE 76/A** nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani.

Oggi, li

L'uff. Giud